ASSUNZIONI UNDER 35: AL VIA LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

L'Inps con la circolare n. 57 del 28 aprile 2020 illustra (finalmente) le modalità di recupero degli sgravi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori under 35 effettuate negli anni 2019 e 2020.
L'esonero contributivo, sotto il profilo soggettivo, è rivolto all'assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell'intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il beneficio, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Pertanto, al predetto incentivo, che non può essere considerato un aiuto di Stato, non si applicano le disposizioni del c.d. de minimis.

Datori di lavoro beneficiari: l'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L'esonero contributivo non si applica nei confronti della P.A..

Lavoratori che consentono il beneficio: i lavoratori che consentono il beneficio devono:
– non avere compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni);
– essere assunti con qualifica di operaio, impiegato o quadro (non possono essere agevolati i dirigenti);
– non essere assunti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro domestico.

Rapporti di lavoro agevolabili: il beneficio riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia le nuove assunzioni sia le trasformazioni di precedenti rapporti a termine), fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato.
Sono agevolabili sia i contratti full time sia i contratti part time, mentre sono da escludere dall'agevolazione il contratto di apprendistato, il contratto a chiamata e il contratto di lavoro domestico.
L'esonero contributivo è, invece, applicabile:
– ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;
– alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Misura dell'incentivo: la misura dell'incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro 6 mesi

dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Durata del beneficio: la durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo: il datore di lavoro per usufruire dell’agevolazione dovrà:
– essere in possesso del Durc regolare;
– rispettare l’obbligo previsto dall’articolo 24, D.Lgs. 81/2015 (diritti di precedenza)
– il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni (ossia deve avere al massimo 34 anni e 364 giorni);
– il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se terminato in periodo di prova o per dimissioni). I periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione (non sono inoltre ostativi precedenti rapporti di lavoro a chiamata, anche a tempo indeterminato, a di lavoro domestico). Per verificare la predetta condizione si potrà utilizzare apposita utility messa a disposizione dell’Inps;
– il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per gmo ovvero a licenziamenti collettivi ex 223/1991;
– il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per gmo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica (il licenziamento effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito).

Per attivare assunzioni agevolandosi dello sgravio descritto, oppure per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Paghe A.C.A. allo 0173/226611.

Categoria

1. News Paghe

Data di creazione
8 Giugno 2020